

1 Definizioni e inclusione delle condizioni generali di contratto

1.1 Le Parti concordano l'esclusiva applicazione delle presenti *condizioni generali di contratto* ai reciproci rapporti contrattuali/commerciali, salvo diverso accordo.

1.2 Definizioni:

1.2.1 Si definisce "Mercateo" la società esecutrice del contratto che gestisce la piattaforma di acquisto per il rispettivo territorio contrattuale.

1.2.2 Si definisce "Fornitore" l'impresa esecutrice del contratto che vende i propri prodotti attraverso la piattaforma di acquisto Mercateo del rispettivo territorio contrattuale sulla base del presente accordo.

1.2.3 Si definisce "Cliente" qualsiasi impresa commerciale (comprese le autorità e gli organismi di diritto pubblico) alla quale Mercateo vende gli articoli del Fornitore.

1.2.4 Si definiscono "Parti" Mercateo e il Fornitore.

1.2.5 Si definisce "Terza parte" qualsiasi Parte esterna al contratto tra le Parti.

1.2.6 Si definisce "Impresa affiliata" a una Parte qualsiasi entità, organizzazione, persona o società avente capacità giuridica e

1. controllata dalla rispettiva Parte, oppure

2. che controlla la rispettiva Parte, oppure

3. che è controllata dalla stessa impresa che controlla la rispettiva Parte.
Per "controllare" in questo contesto si intende l'esercizio diretto o indiretto di oltre il 50% dei diritti di voto o la facoltà, conferita per contratto o in altro modo, di nominare l'organo amministrativo dell'impresa.

1.2.7 Si definiscono "Società partner cooperanti" le società con le quali Mercateo ha un rapporto contrattuale ai fini di una partnership strategica.

1.2.8 Si definiscono "articoli" i beni e servizi che il Fornitore presenta nel suo catalogo.

1.2.9 Si definisce "catalogo" il listino prodotti messo a disposizione di Mercateo da parte del Fornitore in conformità alle presenti *condizioni generali di contratto*.

1.2.10 Si definisce "piattaforma di acquisto" la piattaforma elettronica gestita da Mercateo sulla quale i Clienti possono effettuare ordini per le loro esigenze commerciali e professionali.

1.2.11 Si definisce "accordo" il contratto quadro sui rapporti di fornitura stipulato tra le Parti.

1.2.12 Si definisce "territorio contrattuale" l'area di fornitura specificata nell'accordo e/o nell'*addendum* al contratto quadro sui rapporti di fornitura.

1.3 Con il presente contratto viene esclusa la validità di qualsivoglia disposizione in vigore presso una delle Parti al di fuori del presente accordo, in particolare specifiche condizioni generali di contratto del Fornitore o regole in contraddizione con il presente contratto, salvo che Mercateo non ne accetti espressamente per iscritto la validità. Il coinvolgimento delle suddette regole nel contratto non avviene neanche laddove, a un'inclusione dichiaratamente espressa, per esempio tramite apposito rimando su carta intestata, documenti di trasporto o simili, segua il silenzio di Mercateo o Mercateo non ne obietti espressamente la validità. Il consenso all'inclusione non è dato neanche in caso di comportamenti impliciti, come l'accettazione incondizionata di prestazioni di servizi concordati o di pagamenti.

2 Obblighi del Fornitore

2.1 Il Fornitore metterà a disposizione di Mercateo un catalogo adatto alla pubblicazione online in un formato dati corrispondente ai requisiti tecnici richiesti da Mercateo, in modo da consentire l'operatività del suddetto catalogo in formato elettronico.

2.2 Il Fornitore non dovrà effettuare modifiche che possano compromettere la pubblicazione o l'operatività del catalogo senza aver consultato prima Mercateo.

2.3 Il Fornitore è responsabile per l'effettiva disponibilità di tutti i prodotti a catalogo per il territorio contrattuale e per la loro consegna entro i termini indicati.

2.4 Su richiesta di Mercateo, il Fornitore è tenuto a rilasciare una "dichiarazione del Fornitore" al fine di attestare l'origine preferenziale dei prodotti venduti.

2.5 Il Fornitore si impegna a osservare e rispettare i seguenti requisiti:

2.5.1 Il Fornitore è responsabile per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti a catalogo, ed è altresì responsabile per il rispetto dei requisiti necessari per l'offerta e la vendita dei prodotti tramite commercio online.

2.5.2 Tutti gli articoli offerti e consegnati devono rispettare le disposizioni e le direttive europee in vigore, nonché le loro misure di attuazione nel diritto e in altre normative pertinenti del territorio contrattuale *mutatis mutandis*.

2.5.3 Il Fornitore è tenuto a visionare attivamente e a garantire il rispetto delle linee guida sui requisiti degli articoli indicate al seguente link: <https://www.mercateo.com/support/>. Mercateo si assume il compito di comunicare tempestivamente al Fornitore tramite e-mail qualsiasi modifica o aggiunta al prospetto, così che il Fornitore possa adempiere al proprio impegno di verifica.

2.5.4 Il Fornitore, le Imprese affiliate e le relative istituzioni finanziarie non devono essere soggetti a sanzioni, essere inclusi in un elenco di Persone giuridiche o società vietate o soggette a restrizioni, né essere posseduti o controllati da qualsiasi persona giuridica presente in tali elenchi, inclusi, in particolare, gli elenchi di sanzioni delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o dei suoi Stati membri o gli elenchi di Parti vietate o soggette a restrizioni del governo degli Stati Uniti.

2.5.5 Gli atti giuridici dei Fornitori compiuti attraverso la piattaforma di acquisti, comprese le operazioni di spostamento dei capitali e di pagamento, non sono soggette a embargo.

2.5.6 In caso di mancato rispetto di una o più condizioni, Mercateo ha il diritto di risolvere il contratto per giusta causa senza alcun preavviso.

2.6 Qualora il soddisfacimento dei requisiti necessari per l'offerta e la corretta commercializzazione dei prodotti tramite piattaforma online non rientrasse nella sfera di competenza del Fornitore, Egli sarà tenuto a informare immediatamente Mercateo in merito ai suddetti requisiti per singolo prodotto, nella maniera tale da consentire a Mercateo di prendere i provvedimenti necessari (come la richiesta e l'ottenimento dei permessi) o una decisione informata relativamente alla rimozione del prodotto dal catalogo online.

2.7 Alla pagina del sito <http://www.mercateo.com/corporate/unterlassungserklaerungen/> è disponibile un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni di desistenza e di impegno già firmate da Mercateo, con indicato l'eventuale valore penale. Il Fornitore si assume l'obbligo di visionare attivamente il prospetto riepilogativo e di verificare se il suo catalogo o la sua presenza su Mercateo possano in qualche forma rientrare in uno o più casi che hanno dato origine alle rispettive dichiarazioni di desistenza e di impegno. Mercateo si assume il compito di comunicare tempestivamente al Fornitore tramite e-mail qualsiasi modifica o aggiunta al prospetto, così che il Fornitore possa adempiere al proprio impegno di verifica.

2.8 Le Parti garantiscono una reperibilità costante attraverso i canali di comunicazione concordati durante il normale orario di lavoro.

3 Responsabilità fiscali

3.1 Nel rapporto reciproco tra le Parti, ogni Parte è responsabile della presentazione di tutte le dichiarazioni IVA pertinenti. Le Parti si impegnano reciprocamente a mettere a disposizione dell'altra Parte tutte le dichiarazioni e i certificati fiscali e/o delle imposte che si rendano necessari nell'ambito del rapporto contrattuale.

3.2 Il Fornitore è responsabile nei confronti di Mercateo per la corretta emissione di fatture conformi ai requisiti di legge e per le rettifiche delle fatture.

3.3. Il Fornitore è responsabile per la corretta determinazione, dichiarazione e pagamento alle autorità competenti di tutte le imposte e/o tasse stabilite o dovute in relazione all'utilizzo dei servizi forniti da Mercateo e alla vendita di articoli o servizi. Ciò non è applicabile qualora l'origine e/o il pagamento di tali imposte e tasse non rientrino nelle responsabilità del Fornitore.

3.4 Qualora Mercateo o le sue Imprese affiliate siano tenute al pagamento di tasse e/o imposte nell'ambito della prestazione di servizi al Fornitore, il Fornitore è tenuto a pagare tali tasse e/o imposte nella misura in cui la responsabilità per l'origine e/o il pagamento delle suddette sia imputabile al Fornitore stesso.

3.5 Il Fornitore esonera Mercateo o le sue Imprese affiliate dall'obbligo di pagamento di tali tasse e/o imposte ed è responsabile per il rimborso di eventuali tasse e/o imposte già pagate.

3.6 Il Fornitore è tenuto a rispettare le norme fiscali applicabili presso la sede legale di Mercateo e nel territorio contrattuale concordato per gli obblighi sopra elencati.

4 Concessione di diritti d'uso

4.1 Il Fornitore concede a Mercateo un diritto d'uso gratuito, semplice e revocabile del contenuto del catalogo, in particolare delle immagini e delle descrizioni degli articoli, limitato alla durata del contratto e all'uso sulla piattaforma di acquisto. Il diritto d'uso concesso include in particolare il diritto di utilizzare, riprodurre, presentare, mostrare, distribuire, adattare, riformattare tutti i dati resi disponibili. L'adeguamento dei dati forniti avviene esclusivamente allo scopo di consentire e/o migliorare la presentazione degli articoli sulla piattaforma di acquisto. L'uso include anche l'utilizzo o la concessione dell'utilizzo dei contenuti del catalogo, in particolare delle immagini e delle descrizioni degli articoli, per pubblicizzare e localizzare la piattaforma di acquisto o gli articoli sui motori di ricerca.

4.2 Mercateo può concedere il diritto d'uso in sotto-licenza esclusivamente alle Imprese affiliate e alle Società partner cooperanti per l'utilizzo nei rispettivi sistemi. Le Società partner con le quali esiste una cooperazione hanno l'obbligo di utilizzare i dati forniti dal Fornitore esclusivamente allo scopo di pubblicizzare e vendere gli articoli offerti dal Fornitore, e di non trasmetterli a terzi. Mercateo non modificherà i marchi o le immagini degli articoli del Fornitore in modo tale che non corrispondano più alla forma originariamente fornita (ad eccezione delle modifiche di dimensione dei file, a condizione che le proporzioni siano rispettate e che non si possa presumere alcuna falsificazione).

4.3 Il Fornitore è responsabile dell'effettiva e legale correttezza e completezza delle informazioni, delle immagini e delle descrizioni degli articoli come anche di altri contenuti del catalogo fornito. Il Fornitore garantisce che il catalogo messo a disposizione di Mercateo e che le informazioni, le immagini e le descrizioni degli articoli come anche gli altri contenuti non violino i diritti di terzi. In particolare, garantisce di avere il diritto di utilizzare contenuti di terzi per la creazione del catalogo e di concedere a Mercateo tali diritti ai fini dell'attuazione del presente accordo, in particolare per rendere accessibili al pubblico i contenuti del catalogo.

5 Dati del catalogo pubblicato

5.1 Mercateo ha il diritto di limitare la quantità di articoli o di categorie del catalogo da pubblicare o pubblicato, previa consultazione con il Fornitore.

5.2 Qualora vi siano indicazioni che il Fornitore non stia rispettando le condizioni stabilite nel contratto tra le Parti, ad esempio i tempi di consegna e le disponibilità indicate, e/o che stia violando disposizioni di legge o diritti di terzi, Mercateo è inoltre autorizzata ad adottare una o più delle seguenti misure:

5.2.1 Notificare il Fornitore con la richiesta di cessare/cambiare condotta;

5.2.2 Cancellare la descrizione dell'articolo/servizio o adeguare disponibilità e tempi di consegna sul sito;

5.2.3 Limitare le funzionalità di collegamento alla piattaforma di acquisto per quel catalogo o articolo specifico;

5.2.4 Bloccare temporaneamente il Fornitore;

5.2.5 Bloccare definitivamente il Fornitore. Mercateo ha il diritto di escludere definitivamente tutti i cataloghi del Fornitore dal collegamento alla piattaforma di acquisto per giusta causa, il che dà diritto a Mercateo anche alla risoluzione del contratto senza preavviso.

5.3 Nella scelta e nell'ordine di attuazione delle misure sopra elencate, Mercateo considererà gli interessi legittimi del Fornitore in particolare qualora

la violazione non fosse, o non fosse prevalentemente, imputabile al Fornitore. In caso di blocco temporaneo, Mercateo, a sua discrezione e previa consultazione del Fornitore, deciderà lo sblocco del collegamento entro un periodo di tempo ragionevole e ne informerà il Fornitore.

6 Corrispettivo

I corrispettivi che il Fornitore è tenuto a pagare sono stabiliti in conformità all'accordo. Ad eccezione dei canoni mensili di servizio, i corrispettivi vengono fatturati dopo la conclusione del contratto e sono posti in pagamento immediatamente. Per il canone mensile di servizio si applicano i termini di pagamento concordati nell'accordo.

7 Prezzi di acquisto e di vendita

7.1 Il Fornitore offrirà in vendita gli articoli indicati nel catalogo sulla base dei prezzi (prezzi di acquisto) trasmessi a Mercateo, tenendo conto di eventuali condizioni speciali concordate con Mercateo.

7.2 Il Fornitore può modificare i prezzi di acquisto nei confronti di Mercateo in qualsiasi momento mediante un aggiornamento. I cambiamenti diventano effettivi con l'integrazione dell'aggiornamento fornito dal Fornitore sulla piattaforma di acquisto (pubblicazione online). Ciò non è applicabile agli ordini trasmessi da Mercateo al Fornitore entro cinque giorni di calendario dall'aggiornamento, qualora essi facciano riferimento a un ordine del Cliente avvenuto prima della pubblicazione online dell'aggiornamento del catalogo. A questi ordini si continuano ad applicare i prezzi di acquisto validi prima dell'aggiornamento.

7.3 I prezzi di acquisto saranno integrati da un margine che Mercateo determinerà nel proprio interesse commerciale per definire il prezzo di vendita al Cliente.

7.4 Mercateo inserisce i prezzi di vendita degli articoli nel catalogo messo a disposizione dal Fornitore. In casi eccezionali, che saranno stabiliti esclusivamente da Mercateo, Mercateo comunicherà al Fornitore i suoi prezzi di vendita. Il Fornitore ha l'obbligo di inserire questi prezzi di vendita nel catalogo che mette a disposizione di Mercateo, previa comunicazione, da parte di Mercateo, della formula di calcolo del margine per la definizione dei prezzi di vendita. Il Fornitore definirà i prezzi di vendita basandosi sulla formula di calcolo del margine indicata e li inserirà nel catalogo. In generale non sussiste comunque alcun diritto del Fornitore a ricevere la formula di calcolo del margine da parte di Mercateo.

8 Stipulazione del contratto, elaborazione dell'ordine, diritto di recesso

8.1 Il rapporto contrattuale relativo all'ordine di articoli del catalogo sussiste esclusivamente tra Mercateo e il Fornitore. Mercateo si affida al Fornitore per l'elaborazione degli ordini nei confronti del Cliente. Il Fornitore consegna gli articoli al Cliente per conto di Mercateo.

8.2 Mercateo, in qualità di retailer, è sempre l'interlocutore principale per il Cliente e il Fornitore. Qualsiasi comunicazione diretta tra il Fornitore e il Cliente deve essere immediatamente comunicata a Mercateo, indicandone il contenuto. Se il Cliente fa una dichiarazione al Fornitore (in particolare: una dichiarazione in base alla quale il Cliente rifiuta gli articoli forniti o li accetta solo in parte, una denuncia di difetti, un'indagine o un reclamo relativo all'articolo o alla garanzia), il Fornitore deve informare Mercateo immediatamente e in modo esaustivo, indicando il momento, l'articolo in questione e qualsiasi altra informazione fornita dal Cliente al Fornitore, in particolare i motivi del comportamento del Cliente.

8.3 Mercateo trasmette gli ordini del Cliente al Fornitore in una forma elettronica definita tra le Parti.

8.4 Con la messa a disposizione del catalogo, il Fornitore presenta un'offerta non vincolante a Mercateo per concludere un contratto di vendita degli articoli elencati nel catalogo. L'ordine di Mercateo al Fornitore costituisce un'offerta vincolante per la conclusione di un contratto di acquisto secondo i criteri specificati dal Fornitore, quali prezzo, disponibilità e tempi di consegna. Il contratto di acquisto degli articoli ordinati viene concluso tra le Parti senza l'espressa accettazione dell'offerta da parte del Fornitore, salvo che il Fornitore non rifiuti immediatamente l'ordine. Indipendentemente da ciò, il Fornitore invierà a Mercateo una conferma d'ordine in forma elettronica immediatamente dopo la ricezione dell'ordine.

8.5 Dopo la conclusione del contratto d'acquisto, il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente a Mercateo in forma elettronica eventuali ritardi nella consegna, mancanza di disponibilità o altri problemi e/o divergenze dalle condizioni di consegna concordate. In questo caso Mercateo ha il diritto di recedere dal contratto di acquisto per quanto riguarda il servizio (o il servizio parziale) non reso.

8.6 Il Fornitore spedisce direttamente gli articoli al Cliente come indicato nell'ordine ed è tenuto a comunicare a Mercateo la data di consegna della merce al corriere e, per quanto possibile, i dati attuali sulla consegna al Cliente tramite una notifica di spedizione in formato elettronico. Questa notifica di spedizione comprende anche i dati contenuti nel documento di trasporto (DDT) inviato al Cliente, che possono consentire la tracciabilità della spedizione. Il DDT sarà emesso in base al modello di Mercateo. Esso deve altresì contenere il riferimento al fatto che, in caso di reso/reclamo, occorre contattare in primo luogo il servizio clienti Mercateo.

8.7 Il Fornitore fatturerà l'ordine direttamente a Mercateo. Il Fornitore non deve inviare la fattura al Cliente.

8.8 La restituzione degli articoli, indipendentemente dal motivo legale, dovrà essere effettuata dal Cliente direttamente al Fornitore su istruzioni di Mercateo.

8.9 La preparazione, l'esecuzione e il monitoraggio delle azioni di richiamo sono di esclusiva responsabilità del Fornitore. Mercateo assiste il Fornitore durante l'attuazione dell'azione di richiamo, se necessario.

9 Luogo di esecuzione e rischio di trasporto

9.1 Luogo di adempimento per gli obblighi di pagamento di Mercateo è la sede legale di Mercateo.

9.2 La consegna deve essere effettuata in conformità con l'Incoterms 2020 DPU (*Delivered at Place Unloaded*, ita: reso non caricato al luogo di destino). Il luogo di destinazione indicato è pertanto l'indirizzo di consegna dato dal Cliente in fase di ordine, salvo che nella descrizione dell'articolo non siano indicate istruzioni di consegna diverse da parte del Fornitore.

9.3 Il rischio di trasporto è a carico del Fornitore fino alla consegna dell'articolo al Cliente o ai destinatari designati dal Cliente. Il Fornitore dovrà, a sua discrezione e a sua scelta, assicurare adeguatamente gli articoli da consegnare.

10 Condizioni di pagamento

Il pagamento è da considerarsi concluso con successo nel momento in cui l'importo viene accreditato da Mercateo sul conto specificato dal beneficiario. Le spese di pagamento sono a carico della Parte che effettua il pagamento, ad eccezione di quelle sostenute dal gestore del conto del beneficiario per ricevere o accreditare il pagamento.

11 Cessione, compensazione, ritenzione, trattenuta a titolo di garanzia

11.1 La cessione, il trasferimento, il vincolo, il diritto di terzi di esercitare i diritti e gli obblighi previsti dal presente accordo e/o qualsiasi ordine di acquisto effettuato ai sensi del presente accordo o qualsiasi altra gestione dello stesso richiedono il consenso dell'altra Parte, a meno che la cessione non avvenga tra Imprese affiliate.

11.2 La compensazione di crediti di una Parte con crediti della Controparte è possibile in via extragiudiziale e procedurale in conformità al diritto convenuto tra le Parti. Il Fornitore può compensare i propri crediti con i crediti di Mercateo che siano stati precedentemente determinati, non contestati e/o riconosciuti per iscritto da Mercateo.

11.3 Mercateo ha il diritto di rifiutarsi di effettuare il pagamento fino a quando il Fornitore non abbia portato a termine la consegna in maniera completa. Se il Fornitore ha consegnato solo una parte dell'ordine, Mercateo ha a sua volta il diritto di rifiutare di effettuare il pagamento fino a quando la consegna dell'ordine non sarà stata portata a termine in maniera completa, a meno che ciò non sia contrario alla buona fede, in particolare a causa dell'esiguità della consegna parziale in sospeso.

11.4 In caso di richiesta di apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio del Partner, Mercateo ha il diritto di trattenere un importo a titolo precauzionale fino al 5% dei crediti insoluti nei confronti del Fornitore. Tale trattenuta serve a garantire che gli obblighi contrattuali siano eseguiti in conformità con il contratto, in particolare per garantire eventuali reclami per difetti nei confronti del Fornitore in caso di insolvenza. Dopo due anni, Mercateo restituirà qualsiasi somma trattenuta per richieste di risarcimento per difetti non realizzati, a meno che non sia stato concordato un periodo di tempo diverso per la restituzione. Se, tuttavia, i crediti rivendicati in quel momento non sono stati ancora soddisfatti, Mercateo può trattenere una parte corrispondente della somma precauzionale.

12 Garanzia

12.1 Se l'articolo è difettoso, Mercateo può far valere i seguenti diritti di garanzia:

12.1.1 Mercateo può richiedere l'eliminazione del difetto o la consegna al Cliente di un articolo privo di difetti come adempimento successivo. Il Fornitore si fa carico delle spese necessarie per l'adempimento successivo, in particolare le spese di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, nella misura in cui queste non aumentino a causa del trasporto dell'articolo in un luogo diverso da quello di esecuzione.

12.1.2 Il Fornitore può rifiutare il tipo di adempimento successivo scelto da Mercateo qualora la sua esecuzione risultasse impossibile o possibile solo con costi sproporzionati. In particolare, andranno presi in considerazione il valore dell'articolo in condizione di assenza di difetti, la rilevanza del difetto e se sia possibile ricorrere ad altri tipi di adempimenti successivi senza che ciò risulti a discapito di Mercateo. In questo caso, la rivendicazione di Mercateo sarà limitata all'altro tipo di adempimento successivo.

12.1.3 Se il Fornitore consegna al Cliente un articolo privo di difetti come adempimento successivo, il Fornitore può richiedere a Mercateo la restituzione dell'articolo difettoso.

12.1.4 Se l'adempimento successivo non va a buon fine, Mercateo ha il diritto di recedere dal contratto o di ridurre opportunamente il prezzo d'acquisto.

12.1.5 Ciò non pregiudica i diritti di garanzia, in particolare le richieste di risarcimento danni secondo le rispettive disposizioni di legge.

12.2 I diritti di garanzia sussistono indipendentemente dall'immediata denuncia di difetti ai sensi delle rispettive consuetudini commerciali.

12.3 Altre forme di garanzia indipendenti del Produttore e/o del Fornitore degli articoli forniti rimangono invariate.

12.4 Le Parti sono obbligate a collaborare alla gestione di questi diritti di garanzia nei confronti di Mercateo, in modo tale da assicurare la migliore e più rapida risoluzione dei reclami. Qualora il Fornitore eroghi servizi relativi a diritti di garanzia rivendicati verso Mercateo, o compia azioni legali nei confronti del Cliente che si traducono nella soddisfazione di tali reclami del Cliente verso Mercateo, Egli può considerarsi esonerato da ulteriori obblighi di garanzia nei confronti di Mercateo.

12.5 Qualora il Fornitore, come adempimento successivo, proceda con una fornitura sostitutiva al Cliente, il termine di prescrizione dell'oggetto fornito in sostituzione inizia nuovamente dopo la consegna, a meno che il Fornitore non si sia espressamente ed opportunamente riservato il diritto di effettuare la fornitura sostitutiva solo per condiscendenza, per evitare controversie o nell'interesse della prosecuzione del rapporto di fornitura.

13 Esenzione

13.1 Qualora un terzo intenda un'azione legale nei confronti di Mercateo

13.1.1 in relazione al mancato adempimento da parte del Fornitore di qualsiasi impegno, garanzia o obbligo ai sensi dell'accordo o dell'ordine degli articoli, oppure

13.1.2 ai sensi delle disposizioni di legge relative agli articoli del Fornitore,

il Fornitore si impegna a mantenere indenne Mercateo da qualsiasi azione rivendicativa e a esonerarlo da qualsiasi costo, spesa e danno a esse associato.

13.2 Nella misura in cui il Fornitore è tenuto a esonerare Mercateo da pretese di risarcimento danni di terzi, Egli si impegna su richiesta di Mercateo a difendere Mercateo a proprie spese contro tali reclami e/o a supportare Mercateo nella propria difesa.

13.3 L'esenzione si applica nella stessa misura ai rispettivi dirigenti, membri del consiglio di amministrazione, dipendenti, rappresentanti legali e vice-rappresentanti di Mercateo e delle Imprese affiliate a Mercateo.

13.4 Il Fornitore si impegna a stipulare e a mantenere un'assicurazione di responsabilità civile generale che comprenda un'assicurazione di responsabilità civile di prodotto e copra almeno un importo pari a 5.000.000 di euro per ogni danno a persone e a cose. La somma totale dei crediti di Mercateo nei confronti del Fornitore non è limitata dall'esistenza di tale assicurazione.

14 Responsabilità

14.1 Mercateo si assume la responsabilità per danni dovuti a lesioni mortali, fisiche o pregiudizievoli della salute derivanti da violazioni degli obblighi da parte di Mercateo, dei propri rappresentanti legali o agenti ausiliari.

14.2 Mercateo è altresì responsabile per danni imputabili a violazioni intenzionali degli obblighi o a gravi negligenze da parte di Mercateo, dei propri rappresentanti legali o agenti ausiliari.

14.3 Se i danni sono dovuti a semplice negligenza, Mercateo è responsabile per la violazione di un obbligo contrattuale essenziale per un importo limitato ai danni prevedibili e tipici del contratto al momento della sua conclusione, fino a un massimo di 5.000.000 di euro per sinistro. Sono da considerarsi obblighi contrattuali essenziali tutti gli obblighi il cui adempimento caratterizza il contratto e sui quali il Fornitore può fare affidamento.

14.4 La responsabilità per dolo e/o garanzia rimane invariata.

14.5 Suddette disposizioni in materia di responsabilità si applicano nella stessa misura al Fornitore.

15 Protezione dei dati

15.1 Le Parti sono tenute ad attenersi alle disposizioni di legge esistenti e alle disposizioni concordate in materia di protezione dei dati. Le Parti si impegnano affinché le persone da esse incaricate all'attuazione del presente accordo rispettino le disposizioni di legge e le disposizioni concordate in materia di protezione dei dati in maniera adeguata.

15.2 Il Fornitore si impegna a utilizzare i dati del Cliente trasmessi da Mercateo esclusivamente per l'elaborazione dell'ordine per conto di Mercateo. Se i dati trasmessi da Mercateo devono essere utilizzati per uno scopo diverso dall'elaborazione dell'ordine, il Fornitore è tenuto a ottenere il consenso esplicito del Cliente.

15.3 Il Fornitore si impegna a non trasferire a terzi i dati del Cliente trasmessi da Mercateo in qualsiasi forma, ad es. tramite vendita e scambio. La cessione a terzi nell'ambito dell'elaborazione dell'ordine di Mercateo è consentita nella misura in cui il terzo sia obbligato nei confronti del Fornitore a rispettare le norme pertinenti sulla protezione dei dati.

15.4 Il Fornitore si impegna a cancellare tutti i dati del Cliente ricevuti da Mercateo al termine dell'ordine. Ciò non si applica se il Fornitore ha ottenuto l'esplicito consenso da parte del Cliente all'utilizzo dei propri dati. I dati possono essere conservati solo nella misura in cui sussistano disposizioni di legge e/o motivazioni per la conservazione delle prove validamente formulate e contrarie alla loro cancellazione; i dati devono tuttavia essere cancellati non appena tali condizioni non siano più applicabili.

15.5 Su richiesta, il Fornitore si impegna a cancellare i dati del Cliente trasmessi da Mercateo. Se il Fornitore dovesse violare le norme di cui sopra, Mercateo può richiedere al Fornitore la cancellazione di tutti i dati ricevuti tramite Mercateo, a condizione che ragioni legali non si oppongano a tale richiesta.

16 Riservatezza

16.1 Sono da intendersi come "informazioni riservate" le informazioni e i documenti della Controparte e/o delle rispettive Società affiliate contrassegnati come riservati o definiti tali dalle circostanze, come ad esempio informazioni relative ai processi operativi, ai rapporti commerciali e know-how.

16.2 Le Parti concordano di mantenere la riservatezza sulle suddette informazioni.

16.3 Sono escluse da questi obblighi le seguenti informazioni:

16.3.1 informazioni già note a una delle Parti al momento della stipula del presente accordo o di cui una delle Parti sia venuta a conoscenza successivamente tramite terzi senza che ciò abbia infranto accordi di riservatezza, disposizioni legislative o amministrative;

16.3.2 informazioni pubblicamente note al momento della stipula del contratto o che siano state rese pubbliche in seguito alla stipula del contratto nel rispetto dei limiti del suddetto;

16.3.3 informazioni condivise con le Imprese affiliate, con i dipendenti o con rappresentanti autorizzati delle rispettive Controparti, qualora queste dovessero risultare necessarie per l'esecuzione del contratto. I destinatari delle informazioni condivise hanno l'obbligo di rispettare gli accordi sulla riservatezza;

16.3.4 informazioni che devono essere divulgate per legge o per disposizione di un tribunale o di un'autorità. Nella misura consentita e possibile, la Parte tenuta a divulgare le informazioni deve darne preventiva comunicazione all'altra Parte e darle la possibilità di agire contro la divulgazione;

16.3.5 informazioni divulgate dai dipendenti della Parte divulgatrice alle autorità responsabili, qualora essi stiano adempiendo o esercitando diritti previsti dalle linee di conformità (compliance) e/o dalle disposizioni legali.

16.4 La Parte che solleva un'eccezione è tenuta a darne prova.

16.5 L'obbligo di segretezza non comprende l'analisi e la trasmissione ad altri Fornitori dei prezzi d'acquisto applicati dal Fornitore a Mercateo in forma anonima, ricorrendo per esempio all'uso di pseudonimi per la comunicazione dei prezzi.

17 Durata e risoluzione

17.1 Il presente contratto entra in vigore a partire dalla data della firma per un periodo di tempo indeterminato.

17.2 È possibile recedere dal contratto con un preavviso scritto di tre mesi a partire dalla fine del mese in cui è stata presentata la richiesta.

17.3 È sempre possibile il recesso per giusta causa senza preavviso.

17.4 Le Parti convengono che, nonostante il recesso dal presente contratto, gli ordini d'acquisto non ancora elaborati al momento dell'effettiva data di recesso dovranno essere correttamente elaborati in conformità al presente accordo.

17.5 Le Parti convengono inoltre che gli obblighi di esonero da rivendicazioni e di garanzia continueranno ad applicarsi anche dopo la risoluzione del presente contratto fino a quando terzi avvanzeranno pretese nei confronti di Mercateo o fino a quando i termini di prescrizione o di garanzia continueranno a sussistere.

17.6 L'obbligo di riservatezza e l'obbligo di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati continuano a sussistere anche dopo la cessazione del presente accordo.

18 Foro competente, scelta della legge applicabile, forma e lingua

18.1 Il foro competente esclusivo in caso di controversie derivanti da o in relazione al presente contratto, incluse controversie relative al suo perfezionamento e alla sua validità, è la sede legale della società Mercateo esecutrice dell'accordo.

18.2 Il presente contratto e in particolare il suo perfezionamento, la sua validità, forma, applicazione e risoluzione sono soggetti alla legge applicabile presso la sede legale della società Mercateo esecutrice dell'accordo, con l'esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. Lo stesso si applica, *mutatis mutandis*, a negozi giuridici unilaterali o ad attività simili alle transazioni commerciali relative all'accordo.

18.3 La forma elettronica equivale alla forma scritta.

18.4 La lingua del contratto è la lingua nazionale predominante presso la sede legale di Mercateo esecutrice dell'accordo.

19 Clausola salvatoria e modifiche alle condizioni generali Fornitore

19.1 Qualora una o più clausole del presente accordo dovessero essere o diventare inefficaci o nulle, ciò non inficerà la validità delle restanti disposizioni. Le disposizioni inefficaci o nulle sono sostituite dalle disposizioni di legge, salvo diversi accordi tra le Parti.

19.2 Qualora a seguito della conclusione del contratto dovesse risultare la mancanza di regolamentazione di una circostanza che le Parti avrebbero regolamentato se una di esse l'avesse considerata al momento della stipula, suddetto vuoto regolamentare sarà colmato dalle rispettive disposizioni di legge, fatto salvo per diversi accordi tra le Parti.

19.3 Mercateo ha il diritto di modificare con effetto futuro le presenti condizioni generali di contratto per i Fornitori Mercateo e altri documenti rilevanti a livello contrattuale, fatto salvo per le disposizioni essenziali del rapporto contrattuale in essere. Quest'eventualità è permessa solo nella misura in cui sia necessario apportare delle modifiche per adattarsi a nuovi sviluppi, imprevedibili al momento della stipula del presente contratto, o nel caso in cui l'omissione di tali modifiche comporterebbe il mancato equilibrio dei rapporti contrattuali. In questo caso, Mercateo è tenuta a informare preventivamente il Fornitore delle modifiche in forma scritta. Le modifiche saranno da considerarsi approvate qualora il Partner non le contesti in forma scritta entro sei settimane dalla loro comunicazione. In caso di obiezione, Mercateo ha diritto alla risoluzione del rapporto contrattuale nel rispetto dei termini di recesso ordinari.